REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2314 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1º luglio 2018 al 31 dicembre 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ([2]) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 per il sottoperiodo dal 1º gennaio 2018 al 30 giugno 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ([3]).

(3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 per il sottoperiodo dal 1º gennaio 2018 al 30 giugno 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1º gennaio 2018 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1º luglio 2018 al 31 dicembre 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
([3]) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

I.A

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4590	—	—
09.4599	—	—
09.4591	—	—
09.4592	—	—
09.4593	—	—
09.4594	—	—
09.4595	—	—
09.4596	—	—

I.F

Prodotti originari della Svizzera		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4155	—	—

I.H

Prodotti originari della Norvegia		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4179	—	2 707 600

I.I

Prodotti originari dell'Islanda		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4205	—	—
09.4206	—	—

I.K

Prodotti originari della Nuova Zelanda		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4514	—	7 000 000
09.4515	—	4 000 000
09.4182	—	16 806 000
09.4195	—	20 540 500

I.L

Prodotti originari dell'Ucraina		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4600	—	3 777 000
09.4601	—	1 250 000
09.4602	0,608872	—